

DISCIPLINARE PROVVISORIO
delle Attività Consentite nell'Area Marina Protetta
“PORTO CESAREO”
Decreto ministeriale 12 dicembre 1997
(G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998)

Annualità 2026

Articolo 1 – Campo di Applicazione

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta “Porto Cesareo”, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti;
 - d) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

- f) «*campi ormeggio*», aree adibite alla sosta delle unità navali, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
- g) «*centri di immersione*», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- h) «*imbarcazione*», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- i) «*immersione subacquea*», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- j) «*immersioni in apnea*», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- k) «*istruttore subacqueo*», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- l) «*Ministero*», il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.;
- m) «*monitoraggio*», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- n) «*natante*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- o) «*nave da diporto*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- p) «*navigazione*», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- q) «*ormeggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- r) «*pesca professionale*», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;

- s) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- t) «*pesca sportiva*» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- u) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- v) «*piccola pesca costiera*», l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
- w) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- x) «*transito*», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- y) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- z) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- aa) «*unità navale*», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- bb) «*visite guidate*», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- cc) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- dd) «*zonazione*», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
- ee) «*snorkeling*», attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- ff) «*seawatching*» cd. snorkeling guidato, attività professionali di snorkeling svolte da guide o

istruttori afferenti ai centri di immersioni, anche con utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;

Articolo 3 - Norme generali di salvaguardia

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, del Decreto Istitutivo del 12 dicembre 1997, disciplinanti le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Porto Cesareo".
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità navali in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto Cesareo" vigente, redatto dalla Autorità portuale competente.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente ai seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta.
5. Ai fini de rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ricerca scientifica, i soggetti richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità del successivo art.16, fatto salvo i progetti di ricerca scientifica svolti in collaborazione e/o finanziati dal soggetto gestore, ovvero in programmazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

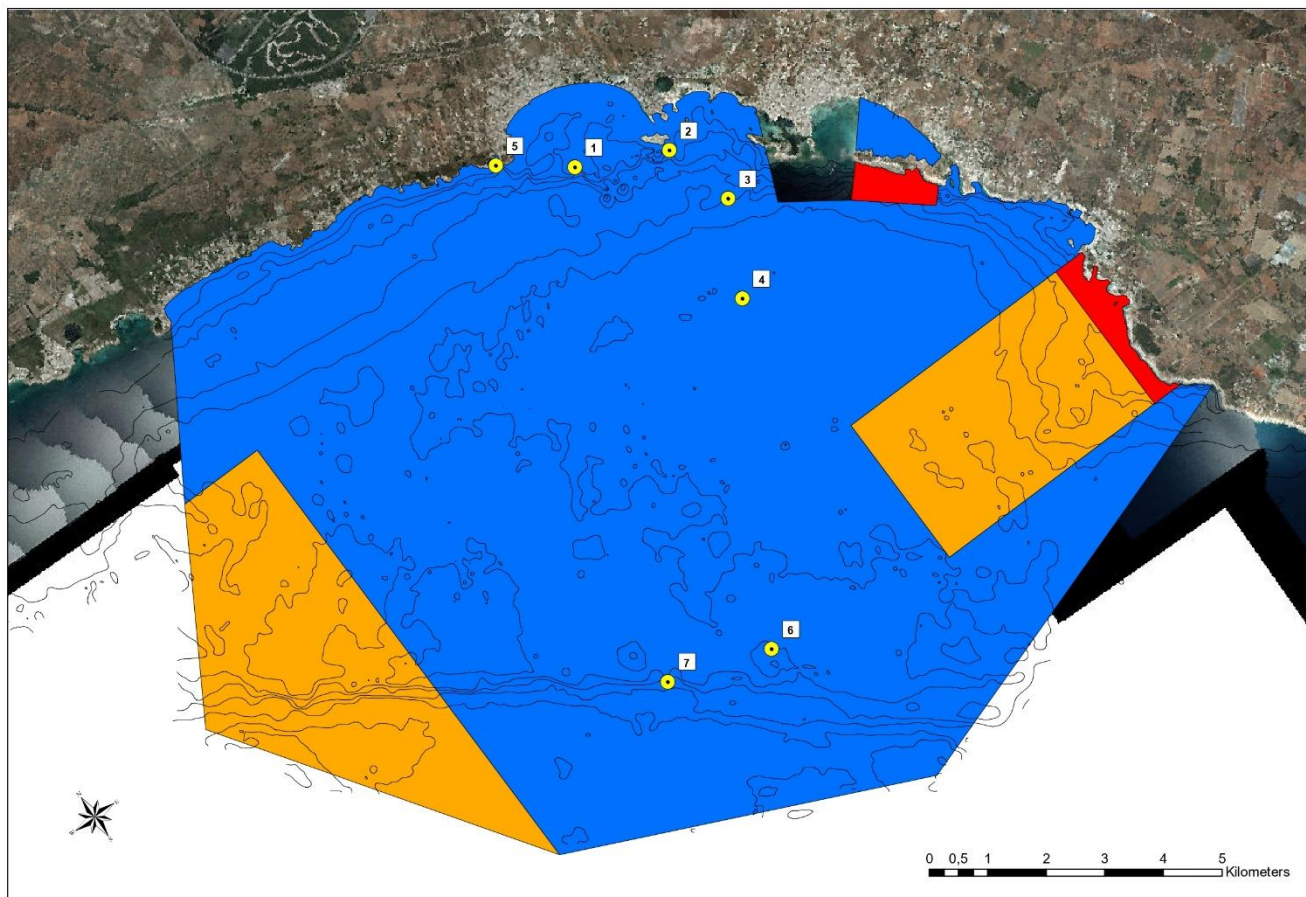
Articolo 5 - *Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne.
2. Nelle zone A e B non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
3. Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
 - a) per ciascun sito d'immersione individuato dal soggetto gestore è consentito un numero massimo di 4 (quattro) subacquei o apneisti contemporaneamente;
 - b) dalle ore 07.30 al crepuscolo;
 - c) in ciascun sito, l'immersione subacquea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;
 - d) ciascuna immersione, in apnea o subacquea, è autorizzata per un massimo di 2h per sito;
 - e) non sono consentite immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui

- fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
- e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
 - g) in ciascun sito l'immersione subacquea e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nella zona C, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità del successivo art. 16.
 6. I siti per lo svolgimento delle attività di immersioni subacquee e in apnea sono individuati dall'Ente gestore nei punti indicati in tabella, con le relative coordinate geografiche WGS84.

CODE	Latitudine	Longitudine	Denominazione
1	40.27400872	17.85047732	Taglio Torre Lapillo
2	40.26741243	17.86761905	Isola della Chianca
3	40.25592890	17.87115365	Paradiso
4	40.24230766	17.86139489	Giardini
5	40.28154174	17.83792845	Torre Lapillo
6	40.19658537	17.82394121	Anfiteatro
7	40.20209941	17.80353979	Gorgonie

Di seguito si riporta lo stralcio cartografico dei siti individuati per l'esercizio dell'attività per lo svolgimento delle attività di immersioni subacquee e in apnea.



7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Articolo 6 - Disciplina delle visite guidate subacquee/didattica subacquea

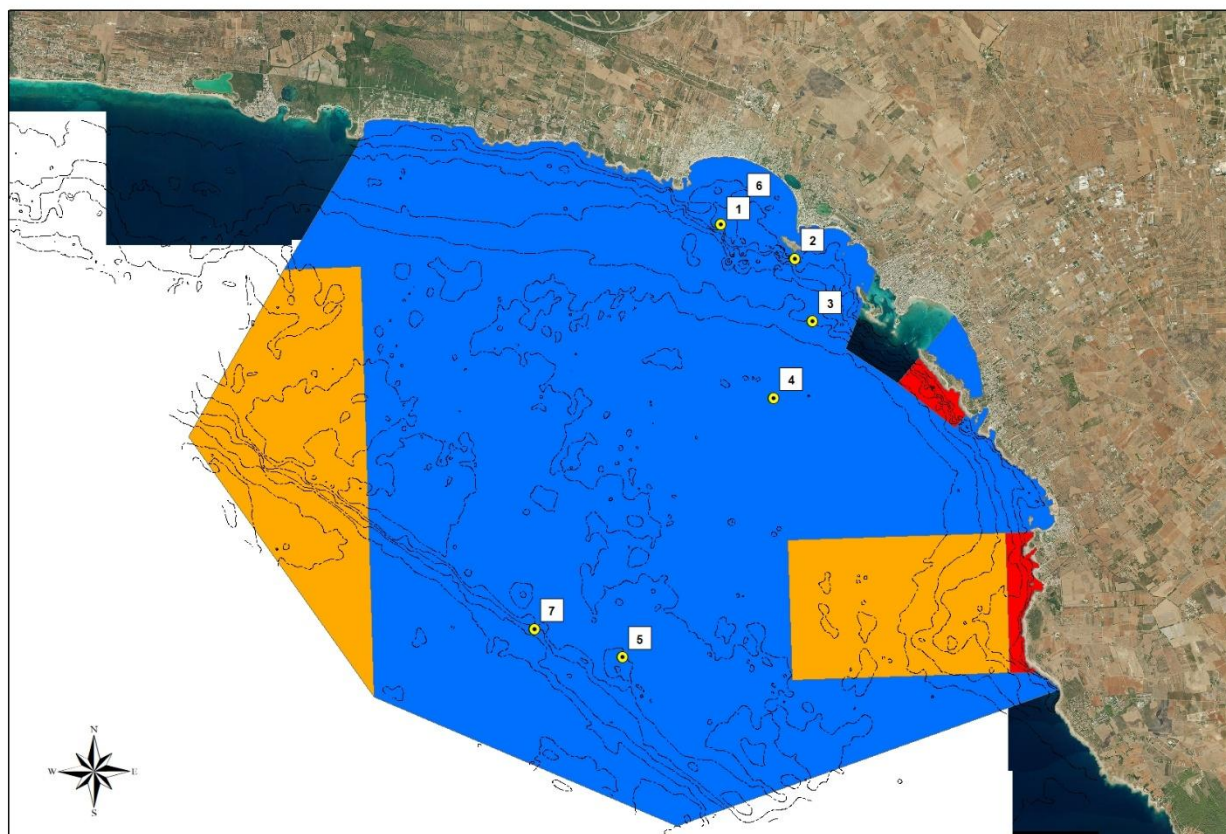
1. Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite, le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti identificati al successivo comma 9;
 - b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Divemaster" o titolo equipollente;

- c) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque), per un massimo di 3 (tre) guide/istruttore e 15 (quindici) subacquei comprese le guide;
 - d) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera c);
 - e) in ciascun sito di immersione con non più di 15 (quindici) subacquei contemporaneamente, comprese le guide;
 - f) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione;
 - g) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa di segnalazione.
3. Nelle grotte sommerse sono consentite, esclusivamente di giorno, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore in presenza di guida o istruttore qualificato per le immersioni in grotta, e a subacquei con relativo brevetto di specialità e con le seguenti modalità:
 - a) in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione.
 4. Le immersioni subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 5, comma 4.
 5. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
 6. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
 7. È fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati.
 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) avere sede legale o operativa nei Comuni di ricadenti nell'area marina protetta;
 - b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide e istruttori;

- c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo quanto indicato nel successivo art. 16.
- d) Aver provveduto all'adempimento delle pratiche di competenza presso l'Autorità Marittima (ad esempio Comunicazione Inizio Attività o art.68 del CdN).
9. I siti per l'esercizio dell'attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea sono individuati dall'Ente gestore nei punti indicati in tabella, con le relative coordinate geografiche WGS84.

CODE	Latitudine	Longitudine	Denominazione
1	40.27400872	17.85047732	Taglio Torre Lapillo
2	40.26741243	17.86761905	Isola della Chianca
3	40.25592890	17.87115365	Paradiso
4	40.24230766	17.86139489	Giardini
5	40.19658537	17.82394121	Anfiteatro
6	40,27751	17,85535	Relitto Buccolieri/anfore tripolitane
7	40.20209941	17.80353979	Gorgonie

Di seguito si riporta lo stralcio cartografico dei siti individuati per l'esercizio dell'attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea.



Articolo 7 - Seawatching

1. Nelle Zone A dell'Area marina protetta, non è consentita l'attività di seawatching;
2. Nelle Zone B e C dell'Area marina protetta, è consentito l'esercizio dell'attività di seawatching esclusivamente nelle ore diurne, esclusivamente con idonee condizioni di visibilità e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso di impiego di mezzo nautico di appoggio;
3. Nell'Area marina protetta, le attività di seawatching sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate:
 - a) Ciascun istruttore o guida non può accompagnare, nello svolgimento dell'attività di seawatching, più di dodici (12) praticanti per ciascuna attività.
 - b) Ciascun istruttore o guida deve vigilare sui partecipanti per l'intera durata dell'attività di seawatching ed essere in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza;
 - c) Ciascun istruttore o guida deve essere facilmente riconoscibile da parte dei partecipanti all'attività di seawatching;

- d) Per tutte le altre norme di comportamento si rinvia a quanto previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 72/2025.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching nelle zone B e C dell'Area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità previste dal successivo art. 16.

Articolo 8 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, Jetlev flyer e flyboard, nonché la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nelle zone A è vietata qualsiasi tipo di navigazione, escluso le unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'Ente gestore.
3. Nelle zone B e C sono consentite, nel rispetto delle ordinanze vigenti della locale Capitaneria di Porto:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e fino a 1 miglio dalla costa;
 - c) le imbarcazioni devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - i. motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - ii. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - iii. sistema di raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
 - d) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dall'Ente gestore a velocità comunque non superiore ai 5 nodi.
4. Nella zona C è consentito, oltre quanto già previsto al precedente comma 3, e nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto, è consentita la navigazione alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della Marpol 73/78.

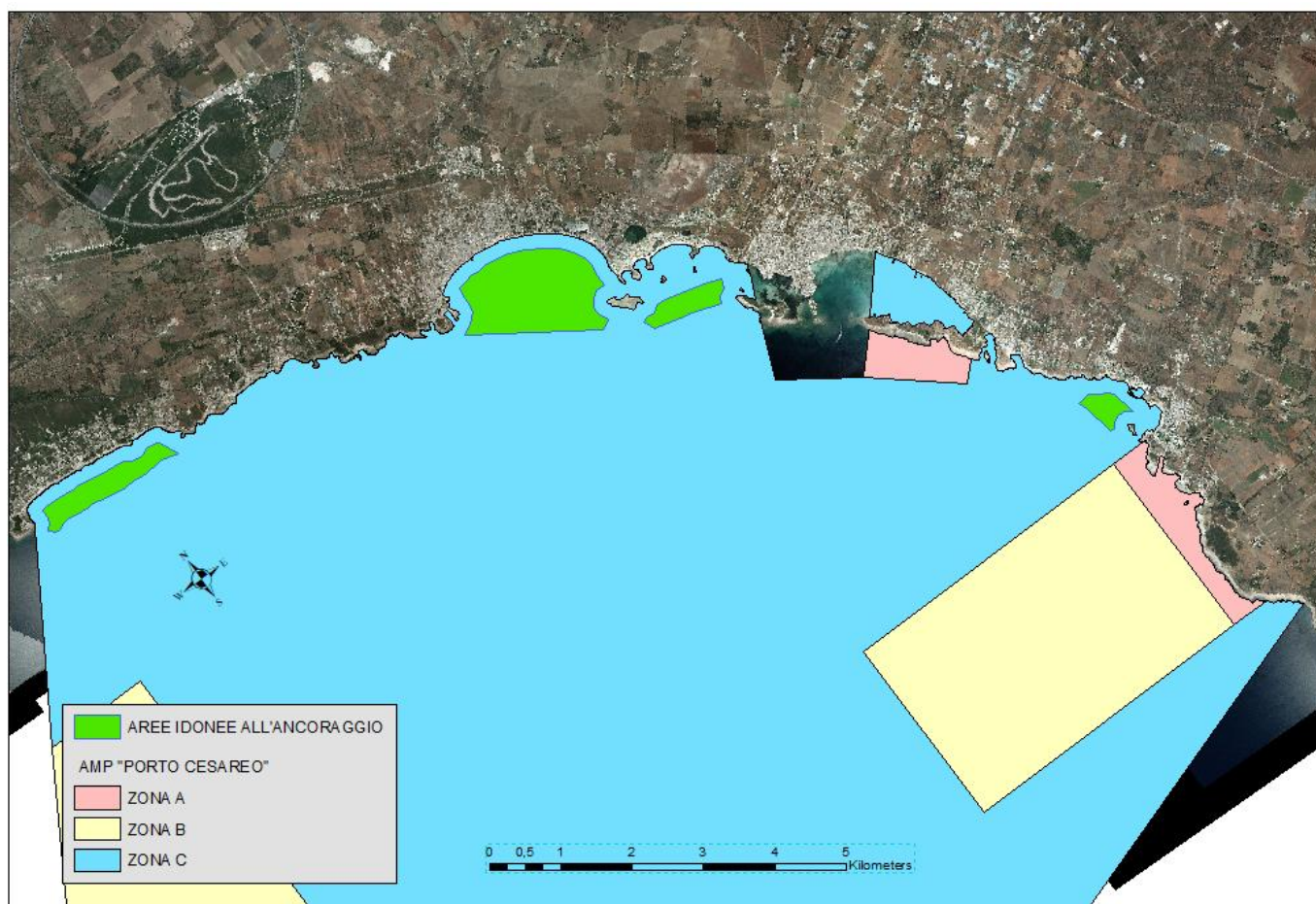
Articolo 9 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A e B dell'Area marina protetta, non è consentito nessun tipo di ormeggio.
2. Nelle zone C, l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto, presso le opere portuali, i moli, le banchine e i pontili esistenti, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, è vietato l'ormeggio entro una distanza di 200 (duecento) metri dalla costa delle isole ricadenti all'interno dell'Area marina protetta.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto dal Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, emanato con Decreto Ministeriale del 12 dicembre 1997;

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Nelle zone A e B dell'Area marina protetta, non è consentito nessun tipo di ancoraggio.
2. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi, fatto salvo quanto previsto dalla Ordinanza Capitaneria di Porto di Gallipoli, all'interno degli specchi acquei indicati nel seguente stralcio cartografico.

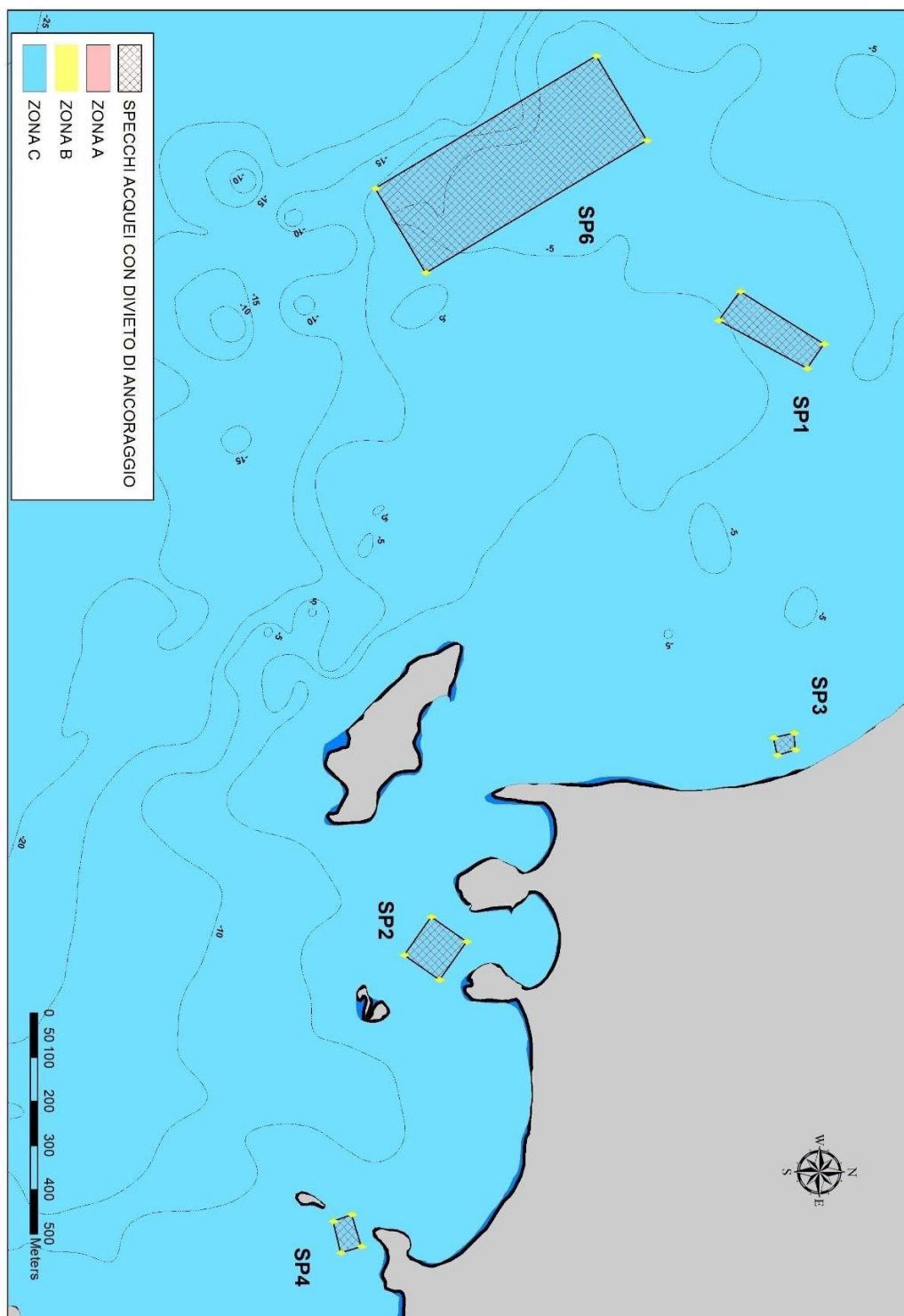


3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ancoraggio è vietato nelle zone identificate dagli stralci planimetrici di seguito riportati, individuate dagli specchi acquei ricompresi dalle congiungenti dei punti indicati in tabella con le relative coordinate geografiche WGS84, dove sono presenti le biocenosi sensibili individuate dall'Ente gestore.

id	Latitudine	Longitudine
SP 1	40° 16' 42,9991"	17° 51' 23,9579"
	40° 16' 42,9740"	17° 51' 24,9730"
	40° 16' 36,9687"	17° 51' 19,9782"
	40° 16' 37,9990"	17° 51' 18,9632"
SP 2	40° 16' 13,9835"	17° 52' 19,9706"
	40° 16' 13,9907"	17° 52' 20,9869"
	40° 16' 13,9907"	17° 52' 20,9869"
	40° 16' 13,9835"	17° 52' 19,9706"
SP 3	40° 16' 39,9826"	17° 52' 1,9772"
	40° 16' 39,9826"	17° 52' 1,9772"
	40° 16' 39,9826"	17° 52' 1,9772"
	40° 16' 39,9826"	17° 52' 1,9772"
SP 4	40° 16' 6,9813"	17° 52' 45,9623"
	40° 16' 6,9956"	17° 52' 47,9948"
	40° 16' 6,9956"	17° 52' 47,9948"
	40° 16' 6,9813"	17° 52' 45,9623"
SP 5	40° 15' 36,9864"	17° 52' 45,9593"
	40° 15' 26,9842"	17° 52' 56,9627"
	40° 15' 13,9857"	17° 52' 48,9619"
	40° 15' 28,9761"	17° 52' 32,9642"
SP 6	40° 16' 27,9874"	17° 50' 54,9607"
	40° 16' 31,9733"	17° 51' 2,9603"
	40° 16' 14,9766"	17° 51' 14,9884"
	40° 16' 11,9961"	17° 51' 6,9891"
SP 7	40° 13' 59,9917"	17° 54' 25,9711"
	40° 14' 16,9846"	17° 54' 3,9766"
	40° 14' 21,9721"	17° 54' 11,9753"
	40° 14' 4,9896"	17° 54' 30,9661"
	40° 16' 42,9991"	17° 51' 23,9579"

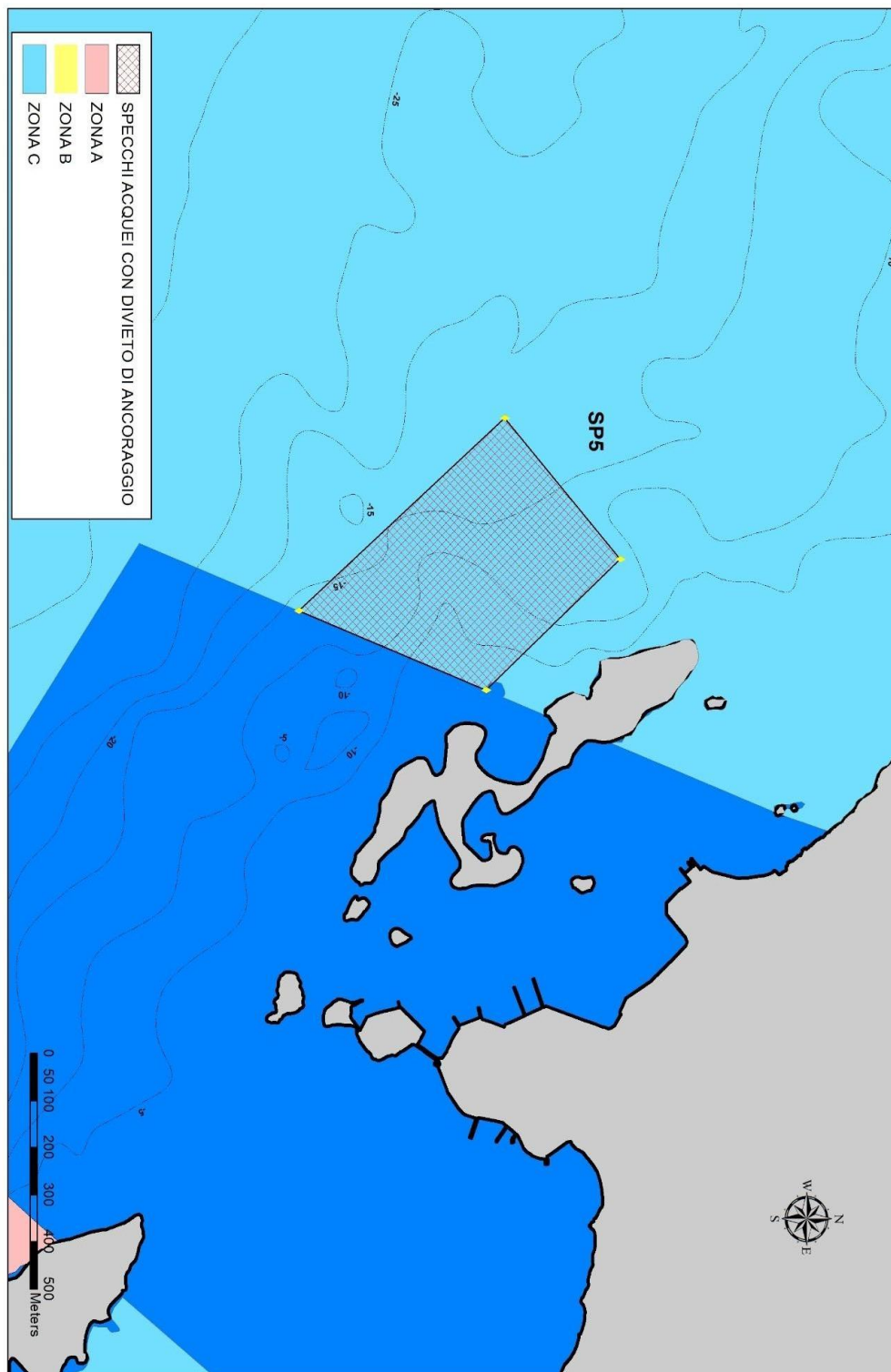


CONSORZIO DI GESTIONE
AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



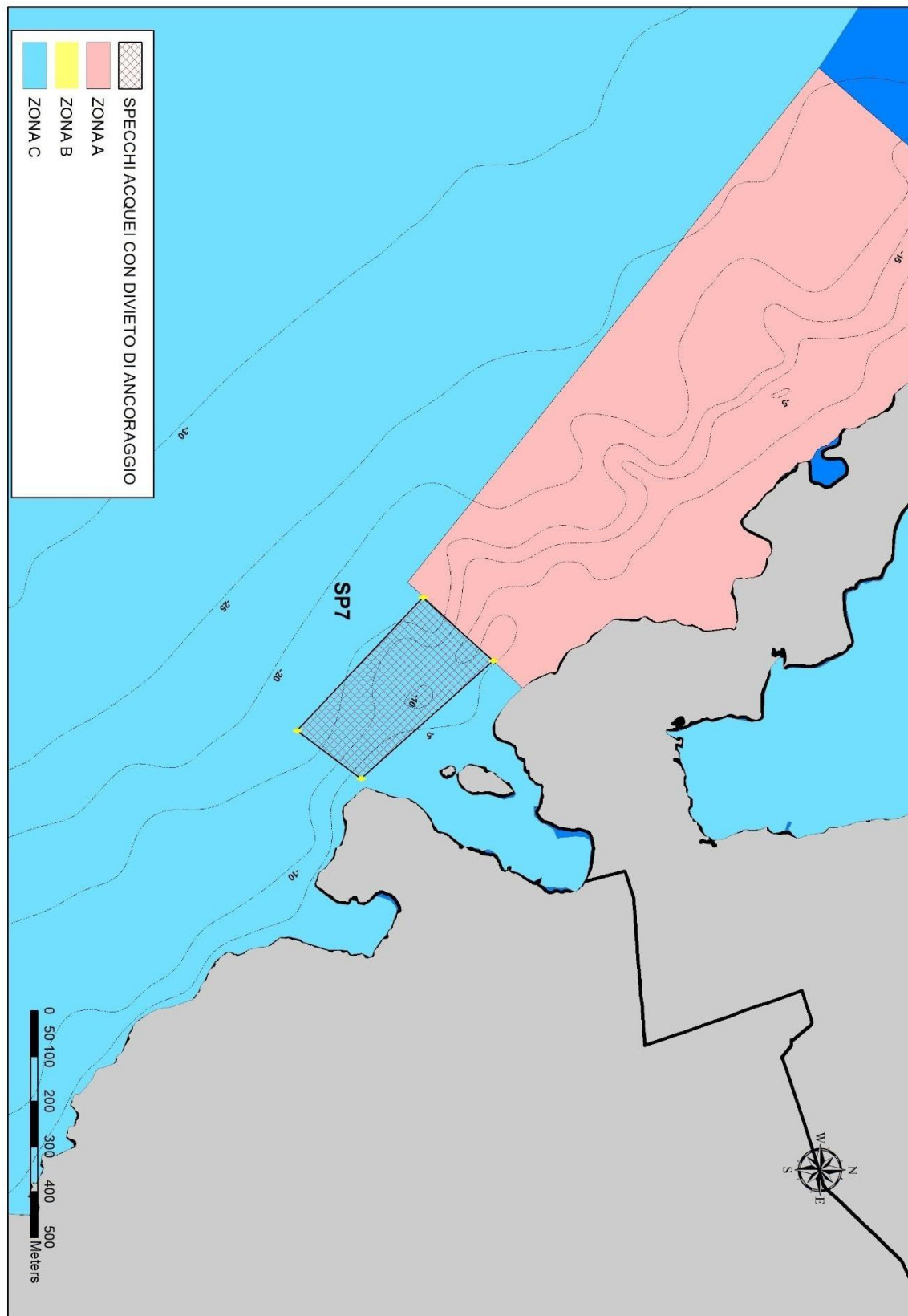


CONSORZIO DI GESTIONE
AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO





CONSORZIO DI GESTIONE
AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



4. All'interno delle aree di ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dalle Ordinanze di sicurezza balneare e della navigazione emesse dalla Capitaneria di porto competente, non sono consentite:
 - a) le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - b) la pesca ricreativa;
 - c) l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - d) l'utilizzo di ancore galleggianti;
 - e) tenere il motore acceso durante la sosta.
5. Le manovre di avvicinamento alle zone di ancoraggio e di allontanamento dalle stesse devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

Articolo 11 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'Area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t., eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso indicate.
3. Nelle zone A e nella fascia di mare ampia 150 m dal suo perimetro, non è consentita alcuna attività di pesca.
4. In zona C, nell'insenatura denominata "La Strea", non è consentita nessuna attività di prelievo e di pesca.
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque attrezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a) Tutte le specie di cetacei;
 - b) Tutte le specie di tartarughe marine;
 - c) Patella (*Patella ferruginea*);
 - d) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
 - e) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - f) Pesce castagna (*Brama brama*);
 - g) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - h) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - i) Magnosa (*Scyllarides latus*);

- j) Tutte le specie di Squali
6. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
- a) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
 - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - e) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - g) Tutte le specie di cernia.
 - h) di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
7. Il prelievo delle specie Astice (*Homarus gammarus*) e dell'Aragosta (*Palinurus elephas*) è concessa anche per l'annualità 2026 al fine di completare i dati di monitoraggio e le valutazioni sullo stato delle risorse.
8. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'attività di piccola pesca costiera riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa, i cui proprietari delle barche, abbiano sede legale o operativa nei comuni di Nardò e Porto Cesareo, con i seguenti attrezzi e modalità, utilizzati in alternativa fra loro:
- a) Reti da posta:
 - i. Nei mesi da ottobre a gennaio reti con maglia di dimensioni non inferiori a 24 mm, detta "maglia del 12";
 - ii. Nei restanti mesi, da febbraio a settembre, le reti da posta dovranno avere una maglia di dimensioni non inferiori a 33 mm, detta "maglia del 9";
 - iii. Lunghezza massima totale delle reti in relazione al numero di imbarcati sulla licenza di pesca. Sono consentiti 2.500 mt. per ogni singola imbarcazione che vanno aggiunti a 1.000 mt. per imbarcato, in particolare:
 - 2500 mt per imbarcazioni con un solo imbarcato;
 - 3500 mt per imbarcazione con due imbarcati;
 - 4500 mt per imbarcazioni con tre imbarcati o più imbarcati;
 - b) Le misure sopra indicate non si applicano per la pesca allo Zerro (*Spicara smaris*) in quanto da considerarsi pesca "speciale"; tale pesca prevede l'utilizzo di reti da posta di dimensioni non inferiori a 20 mm, detta "maglia del 14";
 - c) Palangari fissi con ami di taglia non superiore ai 12 (per cui taglia 12 o 11 o 10, ecc.), nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calati ad una distanza non inferiore a 150 mt dalla costa, e nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di porto locale;

d) Nasse:

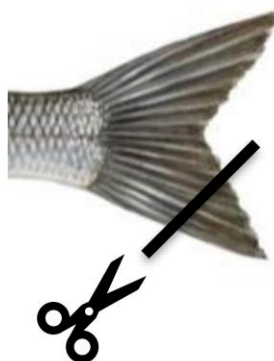
- i. Con un numero massimo di 1.500 nasse per unità navale;
 - ii. Esclusivamente dal 1° dicembre al 30 giugno, rimuovendole nei mesi restanti.
9. È fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
10. Nell'Area marina protetta non è consentito il prelievo e la pesca di polpi (*Octopus spp*), aventi un peso inferiore ai 500 grammi.
11. L'Ente gestore, in coordinamento con la marineria locale e previo nulla osta del Ministero, può disporre un fermo biologico, della durata minima di un mese, nel periodo compreso tra novembre e dicembre, sospendendo tutte le attività di pesca, sia professionale che sportiva, all'interno dell'Area marina protetta, al fine di favorire il ripristino e la conservazione degli stock ittici.
12. Le cooperative di pesca operanti nell'Area marina protetta devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'Area marina protetta ai fini del monitoraggio.
13. Qualora, durante l'attività di prelievo autorizzata e svolta secondo le modalità e con gli strumenti previsti dal presente articolo, vengano catturati esemplari appartenenti alle specie di cui ai commi 5 e 6, gli esemplari in stato vitale devono essere immediatamente rigettati in mare, gli esemplari in stato non vitale devono essere consegnati all'Ente gestore, con l'indicazione del punto di prelievo, al fine di consentire la raccolta dei dati di monitoraggio necessari alla valutazione dello stato delle risorse.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'Area marina protetta devono essere preventivamente comunicati all'ente gestore.
2. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 150 mt dal limite delle zone A non è consentita alcuna attività di pesca sportiva e ricreativa.
3. In zona C, l'attività di pesca sportiva e ricreativa non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. In tutta l'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa durante il fermo di pesca obbligatorio per la marineria, previsto ai sensi del precedente art. 11, comma 11.
5. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali.
6. È vietato l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee.
7. Nell'Area marina protetta, l'attività di pesca sportiva e ricreativa non è consentita con sistemi di pesca non individuali e con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, quali affondatori elettrici e salpa bolentini.
8. Il transito di unità navali nell'Area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e/o quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare, deve essere

preventivamente comunicato all'Ente gestore.

9. In zona C dell'area marina protetta, l'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva e nello specifico:
- a) da riva, con due attrezzi per pescatore con ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm;
 - b) da unità navale con ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm e non più di 4 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci siano più di due persone;
 - c) è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona.
 - d) Nell'Area marina protetta, non è consentito per i pescatori sportivi e ricreativi il prelievo delle seguenti specie:
 - i. Cernia (tutte le specie);
 - ii. Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
 - iii. Pescespada (*Xiphias gladius*);
 - e) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 500 grammi;
 - f) la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, è introdotto il divieto di pesca ricreativa e sportiva, con qualsiasi attrezzo, di tutte le specie di squali e razze all'interno dell'Area marina protetta. È altresì vietato lo sbarco di esemplari di squali e razze. Eventuali catture accidentali di squali e razze dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente gestore, entro le 24 ore.
11. I pescatori sportivi e ricreativi che operano all'interno dell'AMP devono obbligatoriamente marcare gli esemplari delle specie catturate al momento della messa a bordo. La marcatura consiste nella rimozione del lobo inferiore della pinna caudale (talvolta chiamata "coda") e può essere effettuata con un paio di forbici. Gli esemplari delle specie catturate devono essere conservati interi fino al loro sbarco per consentire il controllo delle dimensioni e del peso.



12. I soggetti autorizzati allo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa sono tenuti a consentire le ispezioni e i controlli effettuati dal personale preposto alla sorveglianza dell'Area marina protetta, finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché della validità delle autorizzazioni rilasciate.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pesca sportiva e ricreativa i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità previste dal successivo art. 16.

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di Trasporto passeggeri e Visite guidate

1. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate.
2. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
3. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate all'art.16.
6. Le unità navali autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente disciplinare e al decreto istitutivo dell'Area marina protetta.

Articolo 14 – Disciplina dell'attività di Noleggio e Locazione unità da diporto

1. L'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da

diporto di cui al precedente art. 8.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
 - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 16.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti informazioni utili sulle regole, sui divieti e sulle norme di comportamento vigenti nell'Area marina protetta "Porto Cesareo";
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi di locazione la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, e del presente Disciplinare dell'Area marina protetta.

Articolo 15– Validità e Domanda di autorizzazione

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2026.
2. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, deve essere presentata all'Ente gestore negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'Area marina protetta.
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.
4. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.
5. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
6. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente dal soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'ufficio Area marina protetta.
7. Le domande di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle

informazioni fornite nella domanda medesima. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'Area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

8. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 16.

Articolo 16 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di attività, è definita nella tabella di seguito riportata:

	Durata	Costo	Note
Attività di ricerca scientifica (art. 4)	settimanale	€ 10,00	/
	mensile	€ 20,00	/
	annuale	€ 50,00	/
Attività di immersioni subacquee e in apnea (art.5)	12 mesi	€ 50,00	- Riduzione del 15% per i residenti nei Comuni di Porto Cesareo e Nardò. - Esenzione dal pagamento del corrispettivo per i diversamente abili. (titolari di pensione di invalidità)
	6 mesi	€ 30,00	
	1 mese	€ 20,00	
	1 settimana	€ 10,00	
Attività di visite guidate subacquee (art.6)	annuali	€ 150,00	- Riduzione del 10% per i centri di immersione operanti tutto l'anno.
	mensile	€ 40,00	
	annuali	€ 130,00	per associazioni (es no profit, sportive)
	mensile	€ 30,00	

Attività di pesca sportiva e ricreativa (art.12)	1 - mese	€ 15,00	- corrispettivo ridotto del 50% per i residenti nei Comuni di Porto Cesareo e Nardò - corrispettivo ridotto del 50% per i residenti in Provincia di Lecce con età ≥ 65anni. - Esenzione dal pagamento del corrispettivo per i minori di anni 12 se accompagnato da un adulto autorizzato. - Esenzione dal pagamento del corrispettivo per i diversamente abili (titolari di pensione di invalidità).
	1 - settimana	€ 5,00	
	1 - mese	NON DOVUTO	- Esenzione dal pagamento del corrispettivo per i pescatori ricreativi residenti nei Comuni di Porto Cesareo e Nardò con età ≥ 65anni
	1 - settimana	NON DOVUTO	
Attività di Trasporto passeggeri e Visite guidate (art.13)	Annuale	€ 200,00 a unità	Premialità ambientale barche a vela corrispettivo ridotto del 30%
Attività di Noleggio e locazione unità da diporto (art.14)	Annuale	€ 50,00 ad unità	Premialità ambientale barche a vela corrispettivo ridotto del 30%

Articolo 17 - Regime sanzionatorio

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie in violazione al presente Disciplinare provvisorio, che regola le attività consentite ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, è riportata nella tabella seguente.
2. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ovvero, qualora sia stabilito il minimo edittale e risulti più favorevole, pari al doppio di tale importo, oltre alle spese del procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi con ordinanza-ingiunzione è stabilita dall'Autorità competente, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, oltre alle spese del procedimento e di notificazione.
4. Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora con una sola azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero sia commessa più volte la medesima violazione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
5. Ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in caso di recidiva la sanzione amministrativa prevista per la violazione può essere aumentata fino al doppio, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. In caso di recidiva, nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria l'Autorità competente tiene conto della reiterazione dell'illecito ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma violata.

Violazione		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista, da comminarsi dall'Ente Gestore	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
NAVIGAZIONE A MOTORE (art. 8)	Zona B e C	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1bis legge 394/91 - violazione art.19, comma 3; Legge 8 luglio 2003, n. 172 art. 4 comma 2	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.000 € Misura ridotta: 1/3 del massimo: 333,33€	Trascorsi i 60 giorni, il doppio dell'importo per il pagamento stabilito in misura ridotta: 666,66 € Prima recidiva: 833,33 € Seconda recidiva: 1.000,00 €	spese di procedimento e di notificazione. In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Zone A	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\

PESCA VIETATA	Pesca subacquea	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
	Pesca con attrezzi vietati dal disciplinare	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO O DI CATTURA, NONCHÉ DI SOSTANZA TOSSICHE O INQUINANTI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE	Zona A	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA RICERCA SCIENTIFICA	Mancato possesso dell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 €	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione

				Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Prelievo di organismi non autorizzato	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE	Immersione subacquea notturna Immersione subacquea Zona A e B	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Mancato possesso dell'autorizzazione Zona C	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€ Prima recidiva: 430€	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

					Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBCQUEE	Immersioni in Zona A	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00 €	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Mancato possesso dell'autorizzazione Zone B e C	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00 €	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 €	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione

				Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00 €	Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO	Scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
	Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELL'ANCORAGGIO E ORMEGGIO	Ancoraggio in aree non consentite	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Ancoraggio in aree non consentite- Qualora il fatto costituisca reato di danneggiamento di specie vegetali o animali	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE	Pesca in Zona A	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal

		D.Lgs. 4/2012	violazione art.19, comma 3			trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi
	Mancato possesso dell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA	Pesca in Zona A e B da terra o barca	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività

						prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi
	Mancato possesso dell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi
	Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	///////	///////	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel DISCIPLINARE per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi